****

**COMUNE DI TRECASTAGNI**

**REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI RECLUTAMENTO SPECIALE TRANSITORIO (STABILIZZAZIONI)**

##### **(Ex art. 20 D. Lgs n. 75/2017, art.3 L.R. 27/2016 e art. 26 L.R. n. 8 del 2018)**

**Approvato con delibera Commissione Prefettizia** **con i poteri della Giunta Municipale n. \_\_\_ del \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Art. 1 – Stabilizzazione personale precario.**

1. Il Comune di Trecastagni, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, delle sue capacità assunzionali e delle risorse disponibili, procede, ai sensi dell’art. 20 del D.gls. 25.05.2017, n. 75, art. 3 della L.R. 29.12.2016, n. 27, e dell’art. 26 della L.R. n. 8 dell’8.05.2018 alla stabilizzazione, tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria, del personale precario.
2. Le modalità di stipula dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato anche part­time per un numero di ore non inferiore a quello in essere con il medesimo lavoratore al 31 dicembre 2015, prevedono l’espletamento di procedure selettive interamente riservate al personale a tempo determinato in servizio presso il Comune di Trecastagni in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20, comma 1, del D.Lgs. n. 75/2017.

**Art. 2 - Composizione della Commissione giudicatrice per lo svolgimento**

**di procedure di stabilizzazione**

1. La Commissione giudicatrice, nominata con determina del Segretario Generale, per la copertura mediante le procedure di stabilizzazione di cui all’art. 1, dei posti riferibili alle categorie A) , B) e C) è composta da:
* Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
* due dipendenti dell’Ente di cat. D, incaricati di P.O., tenuto conto del profilo professionale oggetto di selezione.
1. Nelle selezioni per soli titoli, le graduatorie dovranno essere predisposte dai componenti della Commissione, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissione dei candidati nelle selezioni interne, ed approvate ai sensi dell’art. 5 della legge reg. 38/94.
2. Qualora l’articolazione del programma di esame richieda competenze specifiche (lingua straniera– informatica, etc.) per più materie, possono essere nominati dei membri aggiunti. I membri aggiunti sono di supporto alla commissione giudicatrice, che tiene conto delle loro valutazioni nella formulazione dei punteggi.

**Art. 3 - Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria personale precario di categoria A e B.**

1. La stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente alle categorie A e B, per il quale è richiesto il requisito della scuola dell’obbligo, è effettuata in applicazione e ai sensi dell’art.20 del D. Lgs n. 75/2017, dell’art. 30 L. R. 20/01/2014, n. 5 e dell’art. 3 della L.R. n. 27/2016, dell’art. 49 L. R. 15/2004, e del D.P.R.S. 5/04/2005, attraverso una selezione interamente riservata al personale in possesso dei requisiti previsti dall’art. 20 del D.lgs. n. 75/2017.
2. Data la natura della selezione interamente riservata, non si procede al previo esperimento delle procedure di mobilità previste dall'art. 30 del decreto legislativo 165/2001 s.m.i., mentre è attivata la procedura di cui all’art. 34 bis del D. lgs. n. 165/2001 (Circolare Funzione Pubblica n. 3/2017).
3. In particolare, la selezione per la stabilizzazione del personale appartenente alle categorie professionali per il cui accesso è richiesta la scuola dell’obbligo è svolta per soli titoli e, ove è richiesta una specifica professionalità, anche una prova di idoneità, non comparativa, il cui contenuto sarà stabilito in sede di bando di selezione. La prova di idoneità, ove prevista, verrà conclusa con un giudizio di idoneo o non idoneo.
4. Possono partecipare alla selezione per la copertura dei predetti posti solo i lavoratori subordinati precari in servizio presso l’Ente e in possesso dei seguenti requisiti come previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017:
5. ***risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;***
6. ***sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;***
7. ***abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.***
8. Sono altresì beneficiari delle procedure di assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part-time) i lavoratori subordinati in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ex comma 2, dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017:
9. *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
10. *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*
11. Coloro che aspirano alla stabilizzazione devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:
12. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge, o cittadinanza di uno dei paesi della Comunità Europea;
13. idoneità fisica all'impiego; l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego è effettuato prima dell'immissione in servizio;
14. possesso di tutti i requisiti di carattere generale previsti dall'art. 2 del Dpr 9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i.; la partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
15. possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo o il semplice assolvimento dell’obbligo scolastico (Per i candidati nati prima del 1 gennaio 1952 non in possesso del diploma di licenza media l’obbligo scolastico è assolto con la licenza di scuola elementare);
16. non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni;
17. i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell’elenco regionale appositamente formato in applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.

7. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

**Art. 4 Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nelle selezioni riservate al personale precario di categoria A e B**

1. Le domande saranno esaminate da una apposita commissione giudicatrice, la cui composizione e nomina è disciplinata dal precedente art. 2 del presente regolamento.
2. Costituiscono motivi di esclusione d’ufficio:
* la ricezione della domanda oltre il termine di cui al bando di selezione;
* la mancata sottoscrizione della domanda in forma autografa;
* la mancata presentazione della fotocopia integrale di un documento di riconoscimento in corso di validità;
* la mancanza dei requisiti richiesti all’art. 3.
1. Qualora risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione e delle dichiarazioni rese ai sensi del DPR n.445/2000, sarà disposta la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione ovvero la risoluzione del rapporto di lavoro, eventualmente già costituito.
2. La Commissione, sulla base delle risultanze dell’istruttoria formale espletata determinerà l’ammissione o l’esclusione degli aspiranti dalla selezione pubblica, che trasmette al Responsabile Affari Generali, che con proprio atto verrà approvata.
3. Ai fini della formazione della graduatoria, ai sensi del comma 2 dell'art. 49 della L. R. n.15/2004 si applicano i criteri di cui al D.P.R.S. del 5/04/2005 avente per oggetto “Criteri per la formazione delle graduatorie di merito nei concorsi per titoli di cui all’art. 49 della legge regionale del 5 novembre 2004 n.15”, pubblicato sulla Gurs parte I n. 18 del 29/04/2005.
4. I titoli che concorrono alla formazione della graduatoria di merito sono titoli di studio, titoli formativi e servizi prestati in enti pubblici, con punteggio massimo attribuibile pari rispettivamente a 20%, 30% e 50%, con le attribuzioni specificate nel precitato D.P.R.S.
5. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.

**Art. 5 Stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria per il personale di categoria C**

1. In applicazione e ai sensi dell'art.20 del D.Lgs n. 75/2017, dell’art.30 L. R. 20/01/2014, n. 5, dell'art. 3 della L.R. n.27/2016 e dell’art. 26 della L.R. n. 8/2018, la stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria del personale precario appartenente di categoria C avviene previa selezione riservata pubblica per titoli ed esami.
2. La copertura dei posti indicati nel piano triennale dei fabbisogni di categoria C è riservata interamente ai lavoratori in servizio presso questo Comune, già titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o di altro contratto di lavoro flessibile, relativamente a categoria e profilo professionale corrispondente a quello richiesto per i posti da ricoprire, in possesso di tutti i seguenti requisiti come previsti dall’art. 20, comma 1, del d.lgs. 75/2017:
3. ***risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente alla data del 28 agosto 2015, con contratto di lavoro a tempo determinato presso l'amministrazione che deve procedere all'assunzione;***
4. ***sia stato assunto a tempo determinato attingendo ad una graduatoria, a tempo determinato o indeterminato, riferita ad una procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche prevista in una normativa di legge - in relazione alle medesime attività svolte e intese come mansioni dell’area o categoria professionale di appartenenza, procedura anche espletata da amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione;***
5. ***abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze della stessa amministrazione che procede all'assunzione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni utili da conteggiare ricomprendono tutti i rapporti di lavoro prestato direttamente con l’amministrazione, anche con diverse tipologie di contratto flessibile, ma devono riguardare attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale che determina poi il riferimento per l’amministrazione dell’inquadramento da operare, senza necessità poi di vincoli ai fini dell’unità organizzativa di assegnazione.***
6. Sono altresì beneficiari delle procedure di assunzione a tempo indeterminato (con contratto di lavoro part-time) i lavoratori subordinati in servizio presso questo Comune, che posseggano tutti i seguenti requisiti ex comma 2, dell'art. 20 del D. Lgs. n. 75/2017:
7. *risulti titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della* [*legge n. 124 del 2015*](http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000817465ART0)*, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso;*
8. *abbia maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso.*
9. Gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione sono:
10. cittadinanza italiana, salve le equiparazioni previste dalla legge o cittadinanza di uno dei paesi della comunità europea;
11. idoneità fisica all’impiego; l’accertamento dell’idoneità fisica all’impiego è effettuato prima dell’immissione in servizio;
12. possesso di tutti i requisisti di carattere generale previsti dall’art.2 del DPR 09/05/1994 n.487 e s.m.i. La partecipazione alle selezioni non è soggetta a limiti di età;
13. possesso del titolo di diploma di Istruzione secondaria superiore o Laurea;
14. non possono accedere all’impiego coloro che siano esclusi dall’elettorato attivo o che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso altre pubbliche amministrazioni. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione;
15. i precari appartenenti al regime transitorio come definito dall’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2000, per i quali è prevista la selezione finalizzata alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria e a loro riservata, devono necessariamente essere iscritti nell’elenco regionale appositamente formato in applicazione dell’art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, come convertito nella legge 125/2013 e della L.R. n. 30/2014.
16. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione.

**Art. 6 - Criteri per la formazione delle graduatorie di merito finalizzate alla stabilizzazione tramite il piano di reclutamento speciale previsto in via transitoria riservato al personale precario di categoria C**

1. Ai fini dell’esame delle istanze di partecipazione alla selezione, si applicano le medesime regole, per quanto compatibili, di cui al precedente art. 4.

**Art. 7 – Valutazione dei titoli.**

1. La Commissione giudicatrice di cui all’art. 2 dispone, può assegnare complessivamente i punti così suddivisi:
2. 60 punti per la prova orale;
3. 40 punti per i titoli.
4. Si precisa che saranno valutati solo i titoli e i documenti prodotti in originale o in copia dichiarata conforme all’originale mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
5. In osservanza a quanto stabilito al comma precedente, è possibile produrre, in luogo del titolo, una dichiarazione sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell’art. 46, o una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del citato DPR. In tal caso la documentazione sarà successivamente esibita dagli interessati nei termini richiesti dall’Amministrazione Comunale.
6. Le dichiarazioni, sopra indicate, dovranno essere redatte in modo analitico, e contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili ai fini della selezione, affinché la Commissione esaminatrice possa utilmente valutare i titoli ai quali si riferiscono.
7. Ai fini della valutazione si da applicazione al D. A. 3 febbraio 1992, come rettificato con D. A. 19 ottobre 1999, i cui punteggi sono riproporzionati in funzione del peso che ai titoli è attribuito nella presente procedura di stabilizzazione.
8. I titoli sono divisi in 4 categorie ed i complessivi 40 punti ad essi riservati sono così ripartiti:

I^ Categoria – Titolo di studio richiesto per l’accesso al posto …………………. max punti: 20

II^ Categoria – Titolo di studio superiore …………………………..................... max punti : 4

III^ Categoria – Titoli di servizio ………………………………………………… max punti: 4

IV^ Categoria – Corso di formazione, idoneità conseguita in concorsi per esami o titoli ed esami, Abilitazioni, Master, dottorati di ricerca, Scuola di specializzazione, corso di perfezionamento post universitario….............................. max punti: 4

1. I complessivi 40 punti saranno attribuiti come segue:
2. Titolo di studio richiesto:

- diploma di scuola media superiore: Punti 0,50 per ogni punto superiore a 60/100 o 0,80 per ogni punto superiore a 36/60;

- diploma di Laurea: Punti 0,44 per ogni punto superiore a 66/110 – punti 0,32 per la lode.

I punteggi dei titoli di studio recanti valutazioni su base numerica diversa, saranno rapportati a base 100;

1. al titolo di studio superiore a quello richiesto per l’ammissione, indipendentemente dal punteggio, sarà attribuito punti 1, se non pertinente al profilo professionale, punti 4 se pertinente;
2. ad ogni corso di formazione con attestazione di superamento di esami finali, organizzati da enti dello Stato o della Regione o legalmente riconosciuti, e non inferiori a mesi 3 (tre) o a trenta ore saranno attribuiti punti 0.25 sino ad un massimo di punti 1;
3. scuola di specializzazione, dottorati di ricerca, master, corso di perfezionamento post-universitario, abilitazioni professionali, punti 0, 50 sino ad un massimo di punti 1;
4. all’idoneità conseguita in concorsi per esami, o titoli ed esami, per posti di pari o superiore categoria, saranno attribuiti punti 1 sino a un massimo di punti 2.
5. Il punteggio complessivo di cui ai punti b, c, d non potrà essere, comunque, superiore a punti 4.
6. I complessivi 12 punti disponibili per titoli di servizio sono così attribuiti, per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni:
7. servizio prestato presso enti pubblici:
8. stessa categoria o superiore in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre punti 0,060 fino a un massimo di punti 8;
9. in categoria immediatamente inferiore punti 0,030 fino a un massimo di punti 4;
10. il servizio militare è valutato come se fosse stato prestato in area professionale corrispondente a quella del posto per cui si concorre. La copia del foglio matricolare dello stato di servizio costituisce l’unico documento probatorio per l’attribuzione di detto punteggio;
11. i servizi con orario ridotto saranno valutati con gli stessi criteri, in proporzione;
12. i servizi prestati in più periodi saranno sommati prima dell’attribuzione del punteggio.

**Art. 8 - Valutazione delle prove di esame**

1. La selezione è superata se nella prova orale si raggiunge almeno il punteggio minimo di 36/60.

**Art. 9 - Programma di esame**

1. La prova orale d’esame sarà specificata in sede di approvazione del bando, tenuto conto della figura professionale alla quale si riferisce la selezione.
2. La prova orale avrà luogo sulle materie specificate in sede di approvazione del bando e prevede anche l’accertamento della conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e conoscenza di base della lingua inglese.
3. Il punteggio massimo attribuibile alla prova orale è di 60 punti e si considera superata se raggiunto il punteggio previsti all’articolo 8 del presente regolamento.
4. Ai candidati sarà data comunicazione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione Amministrazione Trasparente – sottosezione Bandi e Concorsi - dell’avvenuta ammissione o dell’esclusione alla prova d’esame. L’avviso per la presentazione alla prova orale sarà comunicato almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova.

**Art. 10 – Graduatoria**

1. Ultimate le procedure relative alle suddette prove, ovvero, nel caso di selezione per soli titoli, relative alla valutazione dei titoli prodotti, la Commissione predispone la graduatoria di merito. Il punteggio finale è stabilito dal voto conseguito nella prova orale, nonché dall’eventuale punteggio relativo ai titoli presentati.
2. La Commissione, al termine della definizione della graduatoria di merito, predispone idoneo atto di approvazione della graduatoria; resta nelle competenze del Responsabile, in caso di parità di punteggio tra i candidati, la verifica della presenza di eventuali “preferenze” previste ai sensi del comma 4 dell’art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche, con preferenza, in caso di ulteriore parità, del candidato più giovane d’età ai sensi dell’art. 2,comma 9, della legge n. 191/98; dalla data di pubblicazione dell’atto di approvazione dell’anzidetta graduatoria decorrono i termini per eventuali impugnative.
3. La graduatoria resta valida per tre anni dalla data della sua pubblicazione ai sensi dell’art. 91, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, potendo, in questo periodo essere utilizzata ai sensi di tale disposizione e delle norme regolamentari sull’accesso e sullo scorrimento delle graduatorie vigenti presso l’amministrazione, per la stabilizzazione di ulteriore personale precario, nel rispetto comunque, delle facoltà di assunzione correlate alle graduatorie concorsuali per l’assunzione di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato allo stato operanti e dalle normative vigenti in materia.

**Art. 11 - Assunzione in servizio**

1. L’assunzione in servizio dei candidati utilmente collocati in graduatoria avverrà con contratto di lavoro individuale, secondo le disposizioni di legge, delle norme comunitarie e del contratto collettivo nazionale del comparto Regioni – Autonomie Locali in vigore.
2. Prima di procedere alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento provvede ad acquisire i documenti necessari a provare il possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego pubblico di cui all’art. 2 del presente regolamento.
3. Il responsabile del procedimento, inoltre, invita il candidato, mediante notifica di assicurata a mano, ovvero, nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentare entro il termine stabilito la documentazione necessaria per l’assunzione e, in particolare:
4. dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere altri rapporti d’impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall’art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modificazioni. In caso contrario dovrà presentare dichiarazione di opzione per la nuova amministrazione;
5. titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione o copia autentica nonché tutti gli altri documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
6. Scaduto il termine prefissato entro cui presentare i documenti di cui sopra, la Commissione Straordinaria comunicherà di non dar luogo alla stipula del contratto. Nel caso in cui la documentazione richiesta pervenga nei termini, il responsabile del procedimento invita il vincitore, mediante notifica di assicurata a mano, e nel caso in cui è indicata in sede di partecipazione al bando, tramite PEC, a presentarsi il giorno stabilito per la stipula del contratto individuale di lavoro, ai sensi dell’art. 19 del CCNL 21/05/2018.
7. L’Ente prima di procedere a tale stipula ha facoltà di accertare, tramite il medico competente o *a mezzo di struttura pubblica sanitaria*, il possesso dell’idoneità fisica necessaria all’espletamento delle funzioni di competenza.
8. Il candidato, dichiarato vincitore sarà assunto in servizio e dovrà sostenere il periodo di prova nel rispetto delle disposizioni stabilite dall’art. 20 del vigente CCNL 21/05/2018.
9. Il candidato che, senza giustificato motivo, non si presenta in servizio, decade dalla nomina. Qualora per giustificato motivo, assuma servizio con ritardo rispetto alla data prefissata, gli effetti economici decorrono dal giorno di effettiva presa in servizio.
10. In caso di rinuncia o successiva decadenza del nominato, l’Ente si riserva la facoltà di procedere alla sua sostituzione mediante la nomina di altro concorrente risultato idoneo, secondo l’ordine della graduatoria.

**Art. 12 - Disposizione finale**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme di legge e dei regolamenti comunali. Le disposizioni contenute nel presente regolamento disapplicano ogni precedente statuizione in materia.